



CITTA' DI VEROLI

deliberazione originale del Consiglio Comunale

N. 19	Oggetto: ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO IUC (IMU - TASI - TARI).
Del 31/07/2014	

L'anno duemilaquattordici (2014) il giorno trentuno del mese di luglio alle ore 09,30 nella sala Consiliare del Comune suddetto.

Alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata al Sindaco ed ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CRETARO SIMONE -SINDACO - SI NO

CONSIGLIERI	SI	NO	CONSIGLIERI	SI	NO
1) Simonelli Augusto		X	9) Mignardi Giuseppe	X	
2) Perciballi Antonio	X		10) Troccoli Davide	X	
3) Fiorini Emanuele	X		11) Campanari Danilo	X	
4) Caperna Germano	X		12) Parente Assunta	X	
5) Trulli Alessandra	X		13) Lombardi Egidio	X	
6) Cestra Lazzaro	X		14) Iannarilli Stefano	X	
7) Rossi Aldo	X		15) Rufa Gianfranco	X	
8) Fini Sisto		X	16) Diamanti Marino	X	

CONSIGLIERI:

Assegnati n. 16
In carica n. 16

CONSIGLIERI:

Presenti n. 14
Assenti n. 02

Fra gli assenti sono giustificati i Sig.ri Consiglieri: _____

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale;

- Presiede il Sig. Mignardi Giuseppe nella sua qualità di Presidente
- Partecipa il Segretario Comunale Dott. Lucio Pasqualitto con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, comma 4, T.U. n. 267/2000)
- La seduta è pubblica
- Sono presenti in aula gli Assessori : Crescenzi Barbara, Verro Cristina, Rotondo Orlando, Renzi Luca, Viglianti Alessandro.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'Ordine del Giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:

- Il Responsabile del Servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- Il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

ai sensi dell'art. 49 del T.U. n. 267/2000, hanno espresso parere favorevole e risultante nella scheda che si allega al presente atto.

- Il Responsabile del Servizio Finanziario ha attestato la regolare copertura finanziaria della spesa derivante dal presente atto, ciò ai sensi dell'art. 153, comma 5, D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, attestazione riportata in calce al presente provvedimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- l'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, che attribuisce ai Comuni la potestà regolamentare generale in materia di entrate, tributarie ed extratributarie;
- l'articolo 53, comma 16, della legge n. 388 del 23 dicembre 2000 (legge finanziaria 2001), che stabilisce, tra l'altro, il termine per l'approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali entro la data di approvazione del bilancio di previsione, specificando che detti regolamenti, anche se adottati successivamente, hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione;
- il decreto del Ministro dell'interno del 13 febbraio 2014, che ha differito al 30 aprile 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali;
- il decreto del Ministro dell'interno del 18 luglio 2014, che ha differito al 30 settembre 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali;
- il decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, recante la disciplina dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.);
- il decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 27 aprile 1999, di approvazione del Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'articolo 49 del decreto legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997;
- l'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (legge finanziaria 2007), recante disposizioni in materia di applicazione dei tributi locali;
- il decreto legislativo n. 23 del 14 marzo 2011, recante disposizioni in materia di Federalismo Fiscale Municipale;
- l'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011, contenente le disposizioni in ordine all'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU);
- il Decreto legge n. 1 del 24 gennaio 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 24 marzo 2012, contenente disposizioni in materia di IMU;
- l'articolo 1 della legge n. 228 del 24 dicembre 2012 (legge di stabilità 2013), contenente disposizioni in materia di IMU;
- il decreto legge n. 35 dell'8 aprile 2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 64 del 6 giugno 2013, contenente disposizioni in materia di IMU;
- il decreto legge n. 102 del 31 agosto 2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 124 del 28 ottobre 2013, contenente disposizioni in materia di IMU;
- l'articolo 1, commi da 639 a 730, della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (legge di stabilità 2014), recanti la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) e disposizioni di modifica ed integrazione della disciplina dell'IMU;
- il decreto legge n. 16 del 6 marzo 2014, convertito nella Legge n. 68 del 02/05/2014 contenente modifiche ed integrazioni della disciplina della IUC;
- il Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), adottato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 28/11/2012 e modificato con la deliberazione consiliare n. 31 del 27/09/2013;

Premesso:

- che il comma 639 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2014 ha disposto l'istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione ed alla fruizione di servizi comunali;
- che ai sensi della medesima disposizione la IUC si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile e destinata alla copertura dei costi dei servizi comunali indivisibili (vigilanza urbana,

illuminazione stradale pubblica, manutenzione stradale e del verde pubblico, protezione civile, ecc.), e nella Tassa sui rifiuti (TARI), a carico dell'utilizzatore e destinata alla copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, in sostituzione della TARES (la cui disciplina è espressamente abrogata dal successivo comma 704);

- che la disciplina del nuovo tributo è dettata dai suindicati commi dell'articolo 1, anche attraverso il rinvio ad altre disposizioni legislative, ed in particolare alle disposizioni in materia di tributi locali di cui all'articolo 1 della legge n. 296/2006 (comma 701), a quelle in materia di potestà regolamentare dei comuni di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997 (comma 702) ed a quelle contenenti la disciplina dell'IMU, lasciata salva dall'istituzione della IUC (comma 703);

Considerato:

- che le summenzionate disposizioni legislative attribuiscono ai comuni la facoltà di regolamentare in modo autonomo alcuni rilevanti aspetti della disciplina applicativa del nuovo tributo;

- che inoltre i comuni, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita agli stessi dalla legge, hanno comunque la facoltà di dettare specifiche ed autonome norme applicative dei tributi comunali;

- che è quindi necessario approvare un apposito regolamento comunale che disciplini le modalità applicative nel Comune di Veroli della IUC, in relazione a tutte e tre le entrate tributarie che la compongono;

Considerato altresì:

- che il nuovo regolamento, oltre a dettare la specifica disciplina comunale per l'applicazione della TASI e della TARI e quella concernente la IUC nel suo complesso, deve recepire la disciplina dettata in materia di IMU dall'apposito Regolamento comunale attualmente vigente,

- che deve essere contestualmente abrogato;

- che le disposizioni regolamentari relative all'IMU devono peraltro tener conto anche delle recenti modificazioni apportate alla disciplina dell'imposta dal decreto legge n. 35/2013, dal decreto legge n. 102/2013 e dalla legge n. 147/2013;

Ritenuto:

- che le modalità di applicazione della IUC debbano essere disciplinate secondo il regolamento allegato alla presente proposta di deliberazione;

- che tale regolamento, al fine di agevolare i contribuenti nell'adempimento dei propri obblighi, riproduce, anche in forma sintetica, il contenuto delle disposizioni legislative vigenti in materia e, in virtù della potestà regolamentare comunale, prevede tra l'altro:

Ritenuto:

- per i motivi esposti in premessa, approvare il regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) secondo il testo allegato alla presente deliberazione;

- dare atto che il Regolamento comunale entrerà in vigore dal 1° gennaio 2014;

- dare atto che con l'entrata in vigore del Regolamento comunale è abrogato il Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), adottato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 28/11/2012 e modificato con Delibera di C.C. n. 31 del 27 settembre 2013;

- di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro 30 giorni dalla sua esecutività.

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta deliberativa n. 87 del 04/07/2014 formulata dalla Giunta comunale;

Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 267/2000;

Visto il parere reso dal Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Sindaco considerato che si tratta di una voce tecnica passa la parola per l'illustrazione al Responsabile del Servizio Finanziario Dott.ssa Anna Caliciotti.

Con i commi 639 e seguenti dell'art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di stabilità 2014) è stata introdotta l'imposta unica comunale (IUC) che come già relazionato dal Sindaco nell'illustrazione delle tariffe è un tributo suddiviso nell'Imposta Municipale Propria (IMU)- componente patrimoniale e nei tributi TASI (Tributo servizi indivisibili) e TARI (Tassa Rifiuti)-per la componente servizi. Il regolamento relativo alla IUC è diviso in titoli. Il titolo I (art. 1-4) contiene le disposizioni generali, il Titolo II è inerente l'Imposta Municipale Propria, il III riguarda il tributo per i servizi indivisibili (TASI), il IV disciplina la Tassa sui rifiuti ed il V riguarda i versamenti e le disposizioni finali. Le disposizioni generali sono inerenti l'oggetto, il presupposto, il soggetto attivo e le componenti del tributo. Nell'illustrazione del Regolamento per le componenti specifiche del tributo mi soffermerò sulle disposizioni inerenti l'autonomia regolamentare dell'Ente. Nel Titolo II relativo all'IMU, l'art. 5 (presupposto di applicazione) tiene conto delle disposizioni normative aggiornate che hanno esentato dall'applicazione dell'imposta l'abitazione principale appartenente alle categorie catastali A/2, A/3 A/4 A/5 A/6 A/7 e relative pertinenze e lasciato assoggettato ad imposizione le stesse appartenenti alle categorie A/1,A/8, A/9. Per la componente IMU all'art. 8 (Assimilazioni) è stata confermata l'assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. All'articolo 13 (Importi minimi versamenti) in relazione all'importo minimo di € 12,00 al di sotto del quale il versamento non è dovuto, al fine di evitare problemi interpretativi, è stato specificato che esso si riferisce al tributo annuo e non alle singole rate del tributo. All'articolo 14 (Attività di controllo e riscossione coattiva) è stato stabilito che sulle somme dovute a titolo di IMU a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi pari al tasso d'interesse legale. Per la componente TASI all'art.17 (Soggetti passivi e soggetti responsabili) è stato disposto che nel caso in cui l'immobile sia occupato da un soggetto diverso dal titolare di un diritto reale sull'immobile medesimo l'occupante deve corrispondere la TASI nella misura del 30% dell'ammontare complessivo della stessa mentre la restante parte deve essere corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. All'art. 23 (Riscossione ordinaria) è stato stabilito in euro 12,00 l'importo minimo annuo al di sotto del quale il versamento non è dovuto in analogia a quanto stabilito per l'IMU. Per la componente TARI All'art.28 sono state escluse dal computo della tassa le aree scoperte delle utenze non domestiche e più precisamente le aree di accesso, manovra e movimentazione dei mezzi e le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli (parcheggi) in quanto aree non suscettibili di produrre rifiuti urbani. Con riferimento a determinate categorie di attività è stato precisato, sempre al fine di risolvere problemi interpretativi, ciò che è soggetto da ciò che è escluso da tassazione. Per gli impianti di distribuzione di carburante è stato disposto che: sono escluse dalla TARI le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile e le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio Sono soggetti alla tassa i distributori di carburante per i locali adibiti a magazzini e uffici, nonché l'area della proiezione in piano della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di 20 mq. per colonnina di erogazione. E' stata prevista l'esclusione dalla TARI per obiettive condizioni di non utilizzabilità derivanti dall'esecuzione di interventi edilizi, da indicare nella dichiarazione iniziale o di variazione anche in caso di interventi inerenti l'abitazione di residenza (in tal caso nella dichiarazione dovrà essere indicato il luogo di temporanea dimora). L'esclusione opera per il periodo di obiettiva non utilizzabilità e comunque non oltre l'anno in cui la

dichiarazione è presentata, salvo che entro il 31 gennaio dell'anno successivo non sia presentata una nuova dichiarazione attestante il permanere della condizione di non utilizzabilità. È stato stabilito che, salvo prova contraria, gli interventi di semplice manutenzione ordinaria non comportano la non utilizzabilità dei locali o delle aree. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati, allo smaltimento dei quali è tenuto a provvedere a proprie spese il produttore dei rifiuti stessi. È stato inoltre specificato quali superfici non sono soggette a tassazione e più precisamente: le superfici adibite a stalle per bestiame, le superfici adibite a ricovero attrezzi, fienili, locali utilizzati esclusivamente e permanentemente per l'attività agricola. Con riferimento alle superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private, come attestato da certificazione del Direttore sanitario sono escluse dalla TARI: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapie, di riabilitazione e simili, i reparti e le sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive. Sempre per le strutture sanitarie sono soggette alla TARI: gli uffici, i magazzini ed i locali ad uso di deposito, le cucine e i locali di ristorazione, le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive, le sale di aspetto, i vani accessori dei predetti locali diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione della TARI. In ogni caso sono soggetti alla tassa i locali e le aree dove, di norma, si producono rifiuti urbani assimilati non avviati a spese del produttore al recupero. È stata prevista per le attività ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali tossici o nocivi in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate una percentuale di detassazione fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte, e a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali tossici o nocivi. Le attività per le quali sono state previste le detassazioni sono autocarrozzerie, autofficine per riparazione veicoli, gommisti, autofficine di elettrauto, estetisti, barbieri e parrucchieri, attività di vendita di materiale edile. Per le attività inserite nel precedente regolamento non ricomprese nel presente articolo è stata prevista una tariffa più bassa. All'art. 33 (Categorie di utenza) dove è prevista un'articolazione per categoria di utenza è stato disposto che per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che hanno la residenza nel territorio comunale, il numero dei componenti del nucleo familiare è quello dei soggetti coabitanti risultanti dagli archivi dell'anagrafe comunale. Il numero dei componenti delle utenze domestiche residenti può essere diversamente determinato da quanto risulta nel foglio di famiglia anagrafico corrispondente solo in caso di documentata e stabile permanenza di uno o più componenti in case di riposo. Non rilevano invece i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il rientro giornaliero alla propria residenza, quali i centri diurni e le assenze derivanti da motivi di studio o di lavoro. Non rileva altresì le assenze dei militari in ferma di leva volontaria nonché coloro che frequentano scuole ed accademie militari, seminari ed istituti religiosi, scuole universitarie in luoghi diversi dalla residenza e impegnati in progetti Erasmus all'estero. All'articolo 35 è stata confermata la riduzione del 10% per il compostaggio dei rifiuti urbani. La riduzione è riservata a tutti i cittadini residenti relativamente alle utenze domestiche che non abbiano insoluti pregressi in termini di tassazione. Nel titolo finale, all'art. 42, sono stati stabiliti, per semplificazione, i termini di versamento delle varie componenti del tributo. Sempre nella stessa ottica di semplificazione sono state stabilite le stesse date di versamento 16 giugno e 16 dicembre per l'IMU e TASI. Solo per il 2014 la scadenza di versamento della prima rata TASI è stata posticipata al 16 ottobre dalla normativa in relazione al rinvio disposto per l'approvazione del Bilancio che come da ultimo decreto è stato posticipato al 30 settembre 2014 e quindi per il conseguente rinvio dei termini per l'approvazione delle tariffe. Solo per la TARI sono previste scadenze diversificate rispetto all'entrata a regime del nuovo tributo. Infatti nel 2014 considerata la proroga del termine per l'approvazione delle tariffe è stata data la possibilità agli enti locali di procedere alla riscossione in acconto della TARI pertanto tali scadenze per il 2014, per le utenze domestiche dei residenti, sono il 03 giugno, il 31 luglio, il 30 settembre ed il 30 novembre. Per le utenze domestiche non residenti ed attività commerciali le scadenze per l'anno 2014 sono fissate al 30 ottobre, 31 dicembre, 28 febbraio e 30 aprile. Per gli anni successivi le scadenze sono fissate al 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre.

Il Presidente pone a votazione per appello nominale l'argomento posto in discussione: "Diritti di Segreteria a vantaggio esclusivamente del Comune istituiti con l'art. 10 del D.L. 18 gennaio 1993, n. 8, come convertito dalla legge 19 marzo 1993, n. 68 - Approvazione tariffe anno 2014".

Dalla votazione si registra il seguente risultato debitamente proclamato:

Presenti n. 15

Votanti n. 15

Voti favorevoli n. 9

Voti contrari n. 6 (Campanari, parente, Lombardi, Iannarilli, Rufa, Diamanti)

Astenuti n. =

Assenti n. 2 (Simonelli, Fini)

Sulla base della votazione sopra riportata e debitamente proclamata

DELIBERA

= di approvare l'allegato Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) come sopra descritto.

= di dare atto che il Regolamento comunale entrerà in vigore dal 1° gennaio 2014;

= di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro 30 giorni dalla sua esecutività.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

del Consiglio Comunale

della Giunta Comunale


OGGETTO: **Esame ed approvazione Regolamento IUC (IMU - TASI- TARI).**

I sottoscritti funzionari con la presente esprimono, ai sensi dell'art.49, comma 1 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, ognuno per quanto di loro competenza, i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla proposta deliberativa di cui sopra e più specificatamente:

a) Parere circa la regolarità tecnica:

favorevole


sfavorevole


Il Responsabile del Servizio

b) Parere circa la regolarità contabile:

favorevole

sfavorevole


Il Responsabile dell'Ufficio Ragioneria

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

Il Presidente
F.to Sig. Giuseppe Mignardi

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Lucio Pasqualitto

Prot. n. 16261

Li - 5 AGO. 2014

La presente deliberazione è stata pubblicata, il giorno 5 AGO. 2014 per rimanervi quindici giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69).

- Reg. pubbl. N. 116

- E' stata trasmessa al Prefetto (art. 135, del T.U. n. 267/2000) con lettera Prot. n. _____ in data _____
- Il Responsabile del Servizio Finanziario ha attestato, per l'assunzione dell'impegno di spesa, la regolare copertura finanziaria (Art. 153, comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000)
- E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, li _____



Il Segretario Generale
Dott. Lucio Pasqualitto

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

E' divenuta esecutiva il giorno _____ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000);

E' stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi:

dal 5 AGO. 2014 al _____

Dalla residenza comunale, li _____

Il Segretario Generale
Dott. Lucio Pasqualitto

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai fini dell'assunzione dell'impegno di spesa, attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 153, comma 5, D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott.ssa Anna Caliciotti

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, li 5 AGO. 2014



Il Segretario Generale
Dott. Lucio Pasqualitto